

NOTA: le informazioni ufficiali, aggiornate di continuo, hanno come fonte l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità e la Regione Abruzzo.

Indicazioni per le AZIENDE ai fini dell'adozione di misure preventive per il contenimento del contagio da SARS – CoV-2 negli ambienti di lavoro non sanitari

Le indicazioni che seguono sono destinate a tutti i Soggetti, aventi ruoli e responsabilità ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii., per fornire le indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare **negli ambienti di lavoro non sanitari** l'efficacia delle misure di contenimento da adottare per contrastare l'epidemia denominata **"COVID-19"**.

Sulle precauzioni da adottare è importante, ai fini generali della prevenzione, **la massima collaborazione tra il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione** anche ai fini dell'eventuale aggiornamento, ove ne ricorrano le condizioni, del Documento di Valutazione dei Rischi nella parte che riguarda il rischio biologico.

Risulta fondamentale, in questo contesto, il coinvolgimento del Medico Competente (Art.25 comma 1 lett.a) D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii) in quanto Professionista qualificato a supportare il Datore di Lavoro nel fornire una corretta informazione ai Lavoratori per ridurre il rischio di contaminazione nonché sulle misure atte a contenere la diffusione del virus, in aderenza a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità Competenti (OMS, ISS, Regione).

ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE E DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

E' importante, ai fini generali della prevenzione sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, la massima collaborazione tra il Datore di Lavoro ed il Medico Competente per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in Azienda in base alla tipologia di attività svolta; particolare riguardo deve essere rivolto ai Lavoratori che svolgono o possono svolgere trasferte per motivi di lavoro in territorio Nazionale ed Internazionale, in Paesi o situazioni di volta in volta classificate a rischio dalle Autorità competenti.

In attesa di emanazione di Direttive specifiche, anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 7 D.L. 9 marzo 2020 n.14, la Sorveglianza Sanitaria può continuare rispettando le indicazioni del decalogo del Ministero della salute e le canoniche accortezze per evitare situazioni di affollamento in sala d'attesa. In merito alle attività di Sorveglianza Sanitaria, si ricorda di attenersi rigorosamente alle misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti.

L'accesso all'ambulatorio medico dovrà avvenire preferibilmente su contatto telefonico, evitando affollamento in sala d'attesa, dando priorità alle visite preventive nonché alla sorveglianza prevista per la riammissione al lavoro.

Nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria si ritiene utile differire, in ogni caso, l'effettuazione delle prove di funzionalità respiratoria, se previste nel protocollo sanitario.

Si ricorda che non è richiesto né previsto alcun accertamento medico diretto a cura del Medico Competente volto alla valutazione dello stato febbrile per l'accesso ai luoghi di lavoro né l'effettuazione di tamponi. Tuttavia è auspicabile la collaborazione, ai fini della auto valutazione dello stato febbrile, da parte di tutti i Lavoratori, così come da punto specifico riportato nelle indicazioni generali.

Qualora un soggetto si presenti a visita medica con febbre o sintomi respiratori, anche lievi, deve essere fornita e fatta indossare una mascherina chirurgica, assicurandosi altresì che, nell'attesa della visita, il soggetto rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri utenti. In assenza di altre problematiche cliniche,

sempre a giudizio del Medico Competente, il soggetto può essere inviato al proprio domicilio, con la raccomandazione di limitare al minimo i contatti stretti, di osservare le precauzioni igieniche sopra precisate e di contattare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale (o il Servizio di Continuità Assistenziale). In caso di sintomi gravi, direttamente il 118. Inoltre, al fine di rintracciare i possibili contatti, devono essere raccolte e conservate le informazioni relative ai soggetti che hanno soggiornato nei medesimi locali (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico), da mettere a disposizione delle strutture preposte. Eventuali soluzioni difformi dalle previsioni normative nazionali, **quali a titolo esemplificativo la sospensione dell'attività di sorveglianza sanitaria**, dovranno essere necessariamente valutate ed eventualmente disposte dai soggetti aventi potere legislativo in materia.

Gli uffici del Dipartimento di Prevenzione ASL1 Abruzzo – Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro- sono disponibili per fornire ogni eventuale chiarimento ai numeri telefonici indicati in calce.

Modifiche a quanto contenuto in questo documento potrebbero intervenire in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica dell'epidemia.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Dott. Pompei Domenico

